REGOLAMENTO (CEE) N. 2632/69 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1969

che completa, per quanto concerne la Finlandia, il regolamento (CEE) n. 1054/68 che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voce tariffarie (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 196/69 (4), l'ammissione di prodotti in provenienza dai paesi terzi nella sottovoce 04.04 A I di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caserari (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2197/69 (6), è subordinata alla presentazione di un certificato debitamente vistato da un organismo emittente che figura in un elenco da stabilire; che tale elenco è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 1054/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi (7), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2262/69 (8);

considerando che un organismo può figurare nell'elenco solamente se soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1053/68;

considerando che la Finlandia ha riconosciuto come organismo emittente « Maitotaloustuotteiden Tarkastuslaitos » di Helsinki per il Gruyère di cui alla sottovoce 04.04 A I;

considerando che detto organismo si è impegnato a soddisfare agli impegni che figurano all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1053/68;

considerando che è quindi opportuno completare l'elenco che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68, nella rubrica relativa alla Finlandia, alla sottovoce ex 04.04 A I, il termine « Emmental » è sostituito dai termini « Emmental, Gruyère ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.
(4) GU n. L 26 del 1. 2. 1969, pag. 28.
(5) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(6) GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 3.
(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 25.
(8) GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 25.